



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

N. [REDACTED] /2022 R.G. TRIB.

N. [REDACTED] /2016 R.G.N.R.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico Monocratico

Dr. **FRANCESCO LOSCHI** all'udienza del **16.12.2022**
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED]
Nata il [REDACTED] a [REDACTED]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
[REDACTED] del Foro di Perugia
Posizione Giuridica: Libera - **ASSENTE**
Difensore di fiducia: [REDACTED] del Foro di
Perugia

N. 2886 /22

Reg. Sent.

Data del Deposito

16/12/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giada Celletti


Data di

irrevocabilità


Esecuzione

Scheda

Campione



1. Delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché in qualità di socio unico e amministratore della società [redacted] P.I. [redacted] nel periodo dal 03/02/2016 al 06/04/2017 e quale socio unico e amministratore di fatto nel periodo dal 06/04/2017 interponendosi fittiziamente tra le società cartiere e i rivenditori metteva a disposizione dell'organizzazione la società sopra indicata quale filtro di 1° livello nella complessa rete di



— MBS — [signature]

compravendita, indicava nella dichiarazione annuale modello Unico SC 2016, presentata ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto relativa all'anno d'imposta 2015, elementi fittizi passivi per un importo imponibile complessivo pari ad € 1.152.690,95, con evasione d'imposta IVA pari ad € 253.592,09 utilizzando le seguenti fatture, emesse dagli operatori di seguito indicati, da ritenersi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti:

Nr. Fattura	Data	Pneumatici		Trasporto		Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
4	20/03/2015	€ 26.504,38	€ 5.830,96	€ -	€ -	€ 32.335,34
8	30/03/2015	€ 28.905,85	€ 6.359,28	€ -	€ -	€ 35.265,13
9	31/03/2015	€ -	€ -	€ 900,00	€ 198,00	€ 1.098,00
14	10/04/2015	€ -	€ -	€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00
28	03/06/2015	€ 67.656,62	€ 14.884,45	€ -	€ -	€ 82.541,07
32	05/06/2015	€ -	€ -	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00
NC 2	11/06/2015	-€ 209,38	-€ 46,06	€ -	€ -	-€ 255,44
36	25/06/2015	€ 47.911,19	€ 10.540,46	€ -	€ -	€ 58.451,65
38	03/07/2015	€ 18.205,07	€ 4.005,12	€ -	€ -	€ 22.210,19
39	08/07/2015	€ -	€ -	€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00
40	08/07/2015	€ -	€ -	€ 3.050,00	€ 671,00	€ 3.721,00
46	21/07/2015	€ 34.426,22	€ 7.573,77	€ -	€ -	€ 41.999,99
56	27/07/2015	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00
59	30/07/2015	€ 11.382,50	€ 2.504,15	€ -	€ -	€ 13.886,65
66	10/08/2015	€ -	€ -	€ 480,00	€ 105,60	€ 585,60
74	31/08/2015	€ 39.423,64	€ 8.673,20	€ -	€ -	€ 48.096,84
80	02/09/2015	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
90	11/09/2015	€ 26.409,59	€ 5.810,11	€ -	€ -	€ 32.219,70
92	15/09/2015	€ 39.315,40	€ 8.649,39	€ -	€ -	€ 47.964,79
93	15/09/2015	€ -	€ -	€ 980,00	€ 215,60	€ 1.195,60
98	18/09/2015	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
125	15/10/2015	€ 20.055,56	€ 4.412,22	€ -	€ -	€ 24.467,78
133	20/10/2015	€ -	€ -	€ 890,00	€ 195,80	€ 1.085,80
NC 5	21/10/2015	-€ 72,00	-€ 15,84	€ -	€ -	-€ 87,84
140	24/10/2015	€ 13.606,95	€ 2.993,53	€ -	€ -	€ 16.600,48
146	28/10/2015	€ -	€ -	€ 830,00	€ 182,60	€ 1.012,60
151	31/10/2015	€ 34.684,42	€ 7.630,57	€ -	€ -	€ 42.314,99
152	31/10/2015	€ 44.960,82	€ 9.891,38	€ -	€ -	€ 54.852,20
162	06/11/2015	€ 61.839,50	€ 13.604,69	€ -	€ -	€ 75.444,19
163	06/11/2015	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
164	06/11/2015	€ -	€ -	€ 1.350,00	€ 297,00	€ 1.647,00
NC 6	11/11/2015	-€ 214,60	-€ 47,21	€ -	€ -	-€ 261,81
174	12/11/2015	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ 396,00	€ 2.196,00
180	23/11/2015	€ 56.509,25	€ 12.432,04	€ -	€ -	€ 68.941,29
184	27/11/2015	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
185	27/11/2015	€ 1.484,40	€ 326,57	€ -	€ -	€ 1.810,97
186	01/12/2015	€ 43.241,78	€ 9.513,19	€ -	€ -	€ 52.754,97
187	07/12/2015	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ 396,00	€ 2.196,00
190	11/12/2015	€ 2.297,15	€ 505,37	€ -	€ -	€ 2.802,52
192	17/12/2015	€ 17.121,00	€ 3.766,62	€ -	€ -	€ 20.887,62
194	17/12/2015	€ 20.849,27	€ 4.586,84	€ -	€ -	€ 25.436,11
196	28/12/2015	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
197	28/12/2015	€ 2.080,68	€ 457,75	€ -	€ -	€ 2.538,43
200	30/12/2015	€ -	€ -	€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00
TOTALE		€ 658.375,26	€ 144.842,54	€ 25.880,00	€ 5.693,60	€ 834.791,40

Nr. Fattura	Data	Pneumatici		Trasporto		Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
1A	21/04/2015	€ 54.249,63	€ 11.934,90	€ -	€ -	€ 66.184,53
NC 1A	24/04/2015	-€ 46,97	-€ 10,33	€ -	€ -	-€ 57,30
2A	27/04/2015	€ -	€ -	€ 2.550,00	€ 583,00	€ 3.233,00
3A	30/04/2015	€ 41.320,79	€ 9.090,58	€ -	€ -	€ 50.411,37
5A	06/05/2015	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
7A	15/05/2015	€ 47.592,79	€ 10.470,47	€ -	€ -	€ 58.063,26
10A	20/05/2015	€ 27.396,72	€ 6.027,30	€ -	€ -	€ 33.424,02
12A	22/05/2015	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
14A	25/05/2015	€ -	€ -	€ 760,00	€ 167,20	€ 927,20
15A	09/06/2015	€ 52.306,41	€ 11.507,45	€ -	€ -	€ 63.813,86
16A	19/06/2015	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
18A	24/06/2015	€ 33.088,19	€ 7.279,40	€ -	€ -	€ 40.367,59
20A	03/07/2015	€ 48.724,39	€ 10.718,37	€ -	€ -	€ 59.442,76
21A	07/07/2015	€ -	€ -	€ 1.450,00	€ 319,00	€ 1.769,00
24A	14/07/2015	€ -	€ -	€ 3.150,00	€ 693,00	€ 3.843,00
30A	07/09/2015	€ 39.827,65	€ 8.762,11	€ -	€ -	€ 48.589,76
33A	14/09/2015	€ -	€ -	€ 1.700,00	€ 374,00	€ 2.074,00
44A	02/12/2015	€ 53.028,22	€ 11.666,21	€ -	€ -	€ 64.694,43

1 TER

Nr. Fattura	Data	Pneumatici		Trasporto		Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
1	08/08/2016	€ 34.863,08	€ 7.070,03	€ -	€ -	€ 42.533,11
NC 1	11/08/2016	€ 23,12	€ 5,09	€ -	€ -	€ 28,21
3	18/08/2016	€ -	€ -	€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20
8	05/09/2016	€ 987,50	€ 217,25	€ -	€ -	€ 1.204,75
9	06/09/2016	€ 42.863,80	€ 9.430,30	€ -	€ -	€ 52.294,10
10	15/09/2016	€ 56.234,02	€ 12.371,50	€ -	€ -	€ 68.605,52
11	17/09/2016	€ 58.731,32	€ 12.921,23	€ -	€ -	€ 71.652,55
12	19/09/2016	€ -	€ -	€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80
13	19/09/2016	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00
15	21/09/2016	€ -	€ -	€ 690,00	€ 151,80	€ 841,80
17	26/09/2016	€ -	€ -	€ 1.090,00	€ 239,80	€ 1.329,80
18	26/09/2016	€ 19.856,77	€ 4.368,65	€ -	€ -	€ 24.225,42
22	30/09/2016	€ -	€ -	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00
24	11/10/2016	€ 13.510,24	€ 2.972,40	€ -	€ -	€ 16.482,64
26	18/10/2016	€ -	€ -	€ 240,00	€ 52,80	€ 292,80
28	21/10/2016	€ 22.837,85	€ 5.024,42	€ -	€ -	€ 27.862,27
NC 2	25/10/2016	€ 1.122,68	€ 246,99	€ -	€ -	€ 1.369,67
30	28/10/2016	€ -	€ -	€ 320,00	€ 70,40	€ 390,40
32	03/11/2016	€ 12.330,22	€ 2.712,69	€ -	€ -	€ 15.042,91
34	16/11/2016	€ 44.815,26	€ 9.815,59	€ -	€ -	€ 54.430,85
36	16/11/2016	€ -	€ -	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
38	28/11/2016	€ -	€ -	€ 570,00	€ 125,40	€ 695,40
NC 3	28/11/2016	€ 373,63	€ 82,19	€ -	€ -	€ 455,82
TOTALE		€ 305.310,63	€ 67.169,79	€ 5.160,00	€ 1.135,20	€ 378.775,62

Nr. Fattura	Data	Pneumatici		Trasporto		Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
3A	14/09/2016	€ 7.038,32	€ 1.548,43	€ -	€ -	€ 8.586,75
8A	20/09/2016	€ -	€ -	€ 90,00	€ 19,80	€ 109,80
13A	12/10/2016	€ 24.939,82	€ 5.486,75	€ -	€ -	€ 30.426,57
17A	19/10/2016	€ -	€ -	€ 230,00	€ 50,50	€ 280,50
20A	20/10/2016	€ 15.479,40	€ 3.405,46	€ -	€ -	€ 18.884,86
25A	27/10/2016	€ -	€ -	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
27A	28/10/2016	€ 16.302,60	€ 3.586,57	€ -	€ -	€ 19.889,17
33A	07/11/2016	€ -	€ -	€ 150,00	€ 33,00	€ 183,00
NC 1A	07/11/2016	€ -	€ -	€ 160,00	€ 35,20	€ 195,20
37A	09/11/2016	€ 55.555,50	€ 12.222,21	€ -	€ -	€ 67.777,71
40A	18/11/2016	€ -	€ -	€ 480,00	€ 105,60	€ 585,60
45A	26/11/2016	€ 6.070,04	€ 1.335,41	€ -	€ -	€ 7.405,45
55A	02/12/2016	€ -	€ -	€ 50,00	€ 11,00	€ 61,00
60A	09/12/2016	€ 64.424,66	€ 14.173,44	€ -	€ -	€ 78.598,10
62A	10/12/2016	€ 15.738,00	€ 3.462,36	€ -	€ -	€ 19.200,36
66A	15/12/2016	€ -	€ -	€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00
67A	15/12/2016	€ -	€ -	€ 440,00	€ 96,80	€ 536,80
TOTALE		€ 205.548,34	€ 45.220,63	€ 1.480,00	€ 325,60	€ 252.574,57

Nr. Fattura	Data	Pneumatici		Trasporto		Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
1A	19/02/2016	€ 55.883,66	€ 12.294,41	€ -	€ -	€ 68.178,07
2A	24/02/2016	€ -	€ -	€ 3.050,00	€ 671,00	€ 3.721,00
3A	09/03/2016	€ 35.827,78	€ 7.882,09	€ -	€ -	€ 43.709,87
5A	14/03/2016	€ -	€ -	€ 950,00	€ 209,00	€ 1.159,00
7A	16/03/2016	€ 55.472,94	€ 12.204,05	€ -	€ -	€ 67.676,99
8A	23/03/2016	€ -	€ -	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00
9A	01/04/2016	€ 54.590,16	€ 12.009,83	€ -	€ -	€ 66.599,99
10A	14/04/2016	€ 28.539,80	€ 6.278,75	€ -	€ -	€ 34.818,55
13A	20/04/2016	€ -	€ -	€ 760,00	€ 167,20	€ 927,20
14A	20/04/2016	€ 14.859,16	€ 3.268,81	€ -	€ -	€ 18.126,97
NC 1A	20/04/2016	€ 72,34	€ 15,91	€ -	€ -	€ 88,25
16A	21/04/2016	€ -	€ -	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00
17A	21/04/2016	€ 5.482,12	€ 1.206,07	€ -	€ -	€ 6.688,19
19A	22/04/2016	€ 18.637,00	€ 4.100,15	€ -	€ -	€ 22.737,15
20A	29/04/2016	€ -	€ -	€ 460,00	€ 101,20	€ 561,20
21A	29/04/2016	€ -	€ -	€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00
24A	10/05/2016	€ 30.007,11	€ 6.601,57	€ -	€ -	€ 36.608,68
27A	17/05/2016	€ -	€ -	€ 750,00	€ 165,00	€ 915,00
32A	11/06/2016	€ 28.224,68	€ 6.209,44	€ -	€ -	€ 34.434,12
34A	16/06/2016	€ -	€ -	€ 800,00	€ 176,00	€ 976,00
36A	21/06/2016	€ 14.597,60	€ 3.211,48	€ -	€ -	€ 17.809,08
38A	23/06/2016	€ 20.808,00	€ 4.533,74	€ -	€ -	€ 25.141,74
40A	27/06/2016	€ -	€ -	€ 570,00	€ 125,40	€ 695,40
41A	27/06/2016	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 1.464,00
TOTALE		€ 362.650,67	€ 79.784,46	€ 15.540,00	€ 3.418,80	€ 461.399,93

1 QUARTER

46A	07/12/2015	€ -	€ -	€ 1.360,00	€ 299,20	€ 1.659,20
TOTALE		€ 397.488,02	€ 87.447,45	€ 15.270,00	€ 3.359,40	€ 503.564,87

Nr. Fattura	Data	Pneumatici		Trasporto		Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
42	04/03/2015	€ 47.670,29	€ 10.487,47	€ -	€ -	€ 58.157,76
46	06/03/2015	€ -	€ -	€ 1.450,00	€ 319,00	€ 1.769,00
72	04/12/2015	€ 6.557,39	€ 1.442,82	€ -	€ -	€ 8.000,00
TOTALE		€ 54.227,67	€ 11.930,09	€ 1.450,00	€ 319,00	€ 67.926,76

2. Delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché in qualità di socio unico e amministratore della società [redacted] nel periodo dal 03/02/2016 al 06/04/2017 e quale socio unico e amministratore di fatto nel periodo dal 06/04/2017 interponendosi fittiziamente tra le società cartiere e i rivenditori metteva a disposizione dell'organizzazione la società sopra indicata quale filtro di 1° livello nella complessa rete di compravendita, indicava nella dichiarazione annuale modello IVA 2017, presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno d'imposta 2016, elementi fittizi passivi per un importo imponibile complessivo pari ad € 1.611.941,46, con evasione d'imposta IVA pari ad € 354.628,57 utilizzando le seguenti fatture, emesse dagli operatori di seguito indicati, da ritenersi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti:

Nr. Fattura	Data	Pneumatici		Trasporto		Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
7	21/01/2016	€ 40.082,62	€ 8.818,18	€ -	€ -	€ 48.900,80
10	26/01/2016	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ 396,00	€ 2.196,00
12	26/01/2016	€ 29.136,08	€ 6.409,94	€ -	€ -	€ 35.546,02
15	30/01/2016	€ -	€ -	€ 855,00	€ 188,10	€ 1.043,10
16	03/02/2016	€ 47.892,00	€ 10.536,24	€ -	€ -	€ 58.428,24
21	10/02/2016	€ 49.636,00	€ 10.919,92	€ -	€ -	€ 60.555,92
23	10/02/2016	€ -	€ -	€ 1.550,00	€ 341,00	€ 1.891,00
24	11/02/2016	€ 58.129,70	€ 12.788,53	€ -	€ -	€ 70.918,23
25	11/02/2016	€ 199,03	€ 43,79	€ -	€ -	€ 242,82
27	15/02/2016	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
34	23/02/2016	€ -	€ -	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00
36	24/02/2016	€ 14.428,40	€ 3.174,25	€ -	€ -	€ 17.602,65
39	29/02/2016	€ 331,36	€ 72,90	€ -	€ -	€ 404,26
40	29/02/2016	€ -	€ -	€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00
43	29/02/2016	€ 33.598,36	€ 7.391,64	€ -	€ -	€ 40.990,00
45	03/03/2016	€ 42.359,40	€ 9.319,07	€ -	€ -	€ 51.678,47
47	07/03/2016	€ -	€ -	€ 950,00	€ 209,00	€ 1.159,00
50	08/03/2016	€ -	€ -	€ 3.700,00	€ 814,00	€ 4.514,00
53	14/03/2016	€ 41.994,00	€ 9.238,68	€ -	€ -	€ 51.232,68
54	14/03/2016	€ 392,36	€ 86,32	€ -	€ -	€ 478,68
57	17/03/2016	€ 24.071,90	€ 5.295,82	€ -	€ -	€ 29.367,72
59	18/03/2016	€ -	€ -	€ 1.330,00	€ 292,60	€ 1.622,60
60	19/03/2016	€ 39.665,00	€ 8.726,30	€ -	€ -	€ 48.391,30
63	24/03/2016	€ -	€ -	€ 1.250,00	€ 275,00	€ 1.525,00
64	24/03/2016	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
65	24/03/2016	€ 54.330,50	€ 11.952,71	€ -	€ -	€ 66.283,21
66	30/03/2016	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ 396,00	€ 2.196,00
68	02/04/2016	€ 5.706,00	€ 1.255,32	€ -	€ -	€ 6.961,32
70	04/04/2016	€ 650,50	€ 143,11	€ -	€ -	€ 793,61
74	07/04/2016	€ 14.085,04	€ 3.098,71	€ -	€ -	€ 17.183,75
76	11/04/2016	€ -	€ -	€ 165,00	€ 36,30	€ 201,30
80	14/04/2016	€ 387,84	€ 85,32	€ -	€ -	€ 473,16
82	18/04/2016	€ -	€ -	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00
86	21/04/2016	€ 219,04	€ 48,19	€ -	€ -	€ 267,23
89	03/05/2016	€ 39.421,37	€ 8.672,70	€ -	€ -	€ 48.094,07
94	11/05/2016	€ 23.719,22	€ 5.218,23	€ -	€ -	€ 28.937,45
98	16/05/2016	€ -	€ -	€ 1.550,00	€ 341,00	€ 1.891,00
99	16/05/2016	€ -	€ -	€ 1.020,00	€ 224,40	€ 1.244,40
104	20/05/2016	€ 71.078,10	€ 15.637,18	€ -	€ -	€ 86.715,28
107	30/05/2016	€ -	€ -	€ 3.100,00	€ 682,00	€ 3.782,00
121	19/07/2016	€ 55.462,00	€ 12.201,64	€ -	€ -	€ 67.663,64
124	27/07/2016	€ -	€ -	€ 2.900,00	€ 638,00	€ 3.538,00
TOTALE		€ 686.975,82	€ 151.134,68	€ 29.270,00	€ 6.439,40	€ 873.819,90

1 QUINQUIES

3. Delitto previsto e punito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché in qualità di socio unico e amministratore della società [redacted] nel periodo dal 03/02/2016 al 06/04/2017 e quale socio unico e amministratore di fatto nel periodo dal 06/04/2017 interponendosi fittiziamente tra le società cartiere e i rivenditori metteva a disposizione dell'organizzazione la società sopra indicata quale filtro di 1° livello nella complessa rete di compravendita ed al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, per l'annualità 2015 emetteva le seguenti fatture, per un importo imponibile di € 1.167.603,54 ed IVA pari ad € 255.736,00, nei confronti degli operatori economici sotto indicati da ritenersi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti:

Nr. Fattura	Data	Trasporto				Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
1	05/03/2015	€ 48.620,10	€ 10.696,42	€ 1.140,00	€ 250,80	€ 60.707,32
2	23/03/2015	€ 27.142,00	€ 5.971,24	€ 820,00	€ 136,40	€ 33.869,64
3	01/04/2015	€ 29.471,19	€ 6.483,68	€ 527,00	€ 115,94	€ 36.597,79
4	23/04/2015	€ 56.518,75	€ 12.434,13	€ 1.130,00	€ 248,80	€ 70.331,48
NC 1	24/04/2015	-€ 48,94	-€ 10,77			-€ 59,71
5	04/05/2015	€ 11.485,05	€ 2.526,71	€ 172,00	€ 37,84	€ 14.221,60
6	04/05/2015	€ 30.671,83	€ 6.747,80	€ 750,00	€ 165,00	€ 38.334,63
7	18/05/2015	€ 48.480,76	€ 10.665,77	€ 1.247,00	€ 274,34	€ 60.667,87
8	21/05/2015	€ 27.917,40	€ 6.141,83	€ 608,00	€ 133,78	€ 34.800,99
9	03/06/2015	€ 43.137,90	€ 9.490,34	€ 1.490,00	€ 327,80	€ 54.446,04
10	03/06/2015	€ 26.647,11	€ 5.862,36	€ 490,00	€ 107,80	€ 33.107,27
11	10/06/2015	€ 53.272,36	€ 11.719,92	€ 1.233,00	€ 271,26	€ 66.496,54
NC 2	10/06/2015	-€ 215,80	-€ 47,48			-€ 263,28
12	25/06/2015	€ 34.150,00	€ 7.513,00	€ 800,00	€ 176,00	€ 42.639,00
13	25/06/2015	€ 24.992,08	€ 5.498,26	€ 1.150,00	€ 253,00	€ 31.893,34
14	25/06/2015	€ 24.624,80	€ 5.417,41	€ 830,00	€ 182,80	€ 31.054,61
NC 3	29/06/2015	€ -	€ -	-€ 800,00	-€ 176,00	-€ 976,00
15	06/07/2015	€ 18.598,50	€ 4.091,67	€ 450,00	€ 99,00	€ 23.239,17
16	06/07/2015	€ 17.543,00	€ 3.859,46	€ 650,00	€ 143,00	€ 22.195,46
17	06/07/2015	€ 21.482,70	€ 4.728,39	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 27.441,09
18	06/07/2015	€ 12.211,81	€ 2.685,50	€ 255,00	€ 64,90	€ 15.258,31
19	21/07/2015	€ 34.968,92	€ 7.693,16	€ 912,00	€ 200,64	€ 43.774,72
20	01/08/2015	€ 11.642,50	€ 2.581,35	€ 370,00	€ 81,40	€ 14.655,25
21	01/09/2015	€ 40.479,71	€ 8.903,56	€ 985,00	€ 215,70	€ 50.575,97
22	08/09/2015	€ 40.849,05	€ 8.942,79	€ 1.400,00	€ 308,00	€ 51.299,84
23	12/09/2015	€ 26.890,64	€ 5.915,94	€ 845,00	€ 185,90	€ 33.837,48
24	16/09/2015	€ 28.437,07	€ 6.256,16	€ 1.100,00	€ 242,00	€ 36.035,23
25	16/09/2015	€ 11.997,00	€ 2.639,34	€ 300,00	€ 68,00	€ 15.002,34
26	19/10/2015	€ 20.620,78	€ 4.536,57	€ 624,00	€ 137,28	€ 25.918,63
27	26/10/2015	€ 14.065,89	€ 3.094,50	€ 550,00	€ 121,00	€ 17.831,39
28	03/11/2015	€ 45.742,47	€ 10.063,34	€ 1.165,00	€ 256,30	€ 57.227,11
29	03/11/2015	€ 35.233,64	€ 7.751,40	€ 1.400,00	€ 308,00	€ 44.693,04
NC 4	14/09/2015	-€ 43,20	-€ 9,51			-€ 52,71
NC 5	20/10/2015	-€ 80,00	-€ 17,80			-€ 97,60
30	07/11/2015	€ 63.109,66	€ 13.884,17	€ 1.402,00	€ 308,44	€ 78.704,47
NC 6	09/11/2015	-€ 218,90	-€ 48,16			-€ 267,06
31	24/11/2015	€ 410,88	€ 90,39	€ 14,00	€ 3,08	€ 518,35
32	24/11/2015	€ 57.336,91	€ 12.614,12	€ 1.422,00	€ 312,84	€ 71.685,87
33	24/11/2015	€ 803,08	€ 176,68	€ 42,00	€ 9,24	€ 1.031,00
34	25/11/2015	€ 260,60	€ 63,93	€ 14,00	€ 3,08	€ 371,61
35	02/12/2015	€ 44.543,54	€ 9.799,58	€ 1.082,00	€ 238,04	€ 55.663,16
36	02/12/2015	€ 421,54	€ 92,76	€ 21,00	€ 4,82	€ 540,02
37	02/12/2015	€ 53.841,24	€ 11.845,07	€ 1.254,00	€ 275,88	€ 67.216,19
38	07/12/2015	€ 6.469,96	€ 1.423,40	€ 150,00	€ 33,00	€ 8.076,38
39	11/12/2015	€ 1.162,58	€ 255,77	€ 70,00	€ 15,40	€ 1.503,75
40	11/12/2015	€ 744,07	€ 163,70	€ 28,00	€ 6,16	€ 941,93
41	22/12/2015	€ 18.073,01	€ 3.976,06	€ 483,00	€ 106,26	€ 22.638,33
42	29/12/2015	€ 2.108,36	€ 464,06	€ 56,00	€ 12,32	€ 2.641,74
43	29/12/2015	€ 21.198,82	€ 4.663,30	€ 530,00	€ 116,60	€ 26.506,72
		€ 1.137.602,54	€ 250.272,56	€ 30.001,00	€ 5.463,70	€ 1.424.476,31

In Corciano (PG), dal 05 marzo 2015 al 29 dicembre 2015.

4. Delitto previsto e punito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché in qualità di socio unico e amministratore della società [redacted] nel periodo dal 03/02/2016 al 06/04/2017 e quale socio unico e amministratore di fatto nel periodo dal 06/04/2017 interponendosi fittiziamente tra le società cartiere e i rivenditori metteva a disposizione dell'organizzazione la società sopra indicata quale filtro di 1° livello

1 SEXIES

nella complessa rete di compravendita ed al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, per l'annualità 2016 emetteva le seguenti fatture, per un importo imponibile di € 1.633.887,00 ed IVA pari ad € 359.455,23, nei confronti degli operatori economici sotto indicati da ritenersi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti:

Nr. Fattura	Data	Pneumatici		Trasporto		Iva		Totale
		Imponibile	Iva	Imponibile	Iva			
1	22/01/2016	€ 41.224,05	€ 9.069,29	€ 1.192,00	€ 262,24	€ 51.747,58		
2	28/01/2016	€ 29.633,56	€ 6.519,38	€ 746,00	€ 164,12	€ 37.063,06		
3	04/02/2016	€ 48.480,00	€ 10.665,60	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 60.365,60		
4	11/02/2016	€ 201,79	€ 44,39	€ 3,50	€ 0,77	€ 250,45		
5	11/02/2016	€ 50.495,00	€ 11.108,90	€ 1.300,00	€ 286,00	€ 63.189,90		
6	12/02/2016	€ 60.121,69	€ 13.226,77	€ 1.990,00	€ 437,80	€ 75.776,26		
7	23/02/2016	€ 53.503,99	€ 11.770,88	€ 1.900,00	€ 418,00	€ 67.592,87		
8	23/02/2016	€ 4.171,00	€ 917,62	€ 90,00	€ 19,80	€ 5.198,42		
9	25/02/2016	€ 14.737,20	€ 3.242,18	€ 480,00	€ 105,60	€ 18.564,98		
10	01/03/2016	€ 335,94	€ 73,91	€ 7,00	€ 1,54	€ 418,39		
11	02/03/2016	€ 34.204,34	€ 7.524,96	€ 792,00	€ 174,24	€ 42.695,53		
12	03/03/2016	€ 44.625,20	€ 9.817,54	€ 1.990,00	€ 437,80	€ 56.870,54		
13	10/03/2016	€ 36.484,54	€ 8.026,60	€ 774,00	€ 170,28	€ 45.455,42		
14	15/03/2016	€ 42.884,00	€ 9.434,48	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 53.538,48		
15	21/03/2016	€ 24.775,84	€ 5.450,68	€ 860,00	€ 189,20	€ 31.275,72		
16	21/03/2016	€ 57.429,98	€ 12.634,51	€ 1.960,00	€ 437,80	€ 72.491,99		
17	21/03/2016	€ 397,72	€ 87,50	€ 14,00	€ 3,08	€ 502,30		
18	21/03/2016	€ 40.813,00	€ 8.978,86	€ 880,00	€ 193,60	€ 50.865,46		
19	28/03/2016	€ 55.051,89	€ 12.111,42	€ 1.768,00	€ 388,96	€ 69.320,27		
20	04/04/2016	€ 56.523,56	€ 12.435,18	€ 1.990,00	€ 437,80	€ 71.386,54		
21	04/04/2016	€ 5.796,00	€ 1.275,12	€ 150,00	€ 33,00	€ 7.254,12		
22	08/04/2016	€ 566,95	€ 124,73	€ 110,00	€ 24,20	€ 825,88		
23	11/04/2016	€ 4.165,00	€ 916,30	€ 110,00	€ 24,20	€ 5.215,50		
24	12/04/2016	€ 10.277,52	€ 2.261,05	€ 220,00	€ 48,40	€ 12.806,97		
25	18/04/2016	€ 29.041,60	€ 6.389,15	€ 638,00	€ 140,36	€ 36.209,11		
NC 1	19/04/2016	€ 73,60	€ 16,19	€ -	€ -	€ 89,79		
26	21/04/2016	€ 15.119,99	€ 3.326,40	€ 395,00	€ 86,90	€ 18.928,29		
27	22/04/2016	€ 5.554,73	€ 1.222,04	€ 136,00	€ 29,92	€ 6.942,69		
28	22/04/2016	€ 393,20	€ 86,50	€ 7,00	€ 1,54	€ 488,24		
29	26/04/2016	€ 19.042,25	€ 4.189,30	€ 443,00	€ 97,46	€ 23.772,01		
30	04/05/2016	€ 222,04	€ 48,85	€ 7,00	€ 1,54	€ 279,43		
31	04/05/2016	€ 37.896,57	€ 8.346,05	€ 881,00	€ 193,82	€ 47.357,44		
32	05/05/2016	€ 2.084,16	€ 458,52	€ 63,00	€ 13,86	€ 2.615,54		
33	12/05/2016	€ 30.582,15	€ 6.728,07	€ 578,00	€ 127,16	€ 38.015,38		
34	16/05/2016	€ 25.595,07	€ 5.630,91	€ -	€ -	€ 31.225,98		
35	25/05/2016	€ 73.136,40	€ 16.090,45	€ 1.990,00	€ 437,80	€ 91.658,85		
36	13/06/2016	€ 28.698,55	€ 6.313,68	€ 701,00	€ 154,22	€ 35.867,45		
37	22/06/2016	€ 14.877,20	€ 3.272,98	€ 480,00	€ 105,60	€ 18.735,78		
38	24/06/2016	€ 21.567,19	€ 4.744,78	€ 525,00	€ 115,50	€ 26.952,47		
39	20/07/2016	€ 57.115,00	€ 12.565,30	€ 1.990,00	€ 437,80	€ 72.108,10		
NC 2	10/08/2016	€ 23,26	€ 5,12	€ -	€ -	€ 28,38		
40	09/08/2016	€ 35.089,78	€ 7.715,36	€ 916,00	€ 201,52	€ 43.902,65		
41	08/09/2016	€ 1.038,50	€ 228,69	€ -	€ -	€ 1.267,19		
42	08/09/2016	€ 44.426,01	€ 9.773,72	€ -	€ -	€ 54.199,73		
43	16/09/2016	€ 7.001,20	€ 1.540,26	€ 218,00	€ 47,96	€ 8.807,42		
44	19/09/2016	€ 58.982,62	€ 12.976,18	€ 1.226,00	€ 269,72	€ 73.454,52		
45	20/09/2016	€ 56.075,96	€ 12.336,93	€ 1.960,00	€ 437,80	€ 70.841,69		
46	27/09/2016	€ 1.989,20	€ 437,62	€ 40,00	€ 8,80	€ 2.475,82		
47	28/09/2016	€ 18.437,80	€ 4.056,32	€ -	€ -	€ 22.494,12		
48	13/10/2016	€ 14.002,77	€ 3.060,61	€ -	€ -	€ 17.063,38		
49	13/10/2016	€ 9.838,76	€ 2.164,53	€ 320,00	€ 70,40	€ 12.393,69		
50	14/10/2016	€ 15.480,00	€ 3.405,60	€ -	€ -	€ 18.885,60		
51	24/10/2016	€ 15.567,50	€ 3.424,94	€ 308,00	€ 67,76	€ 19.368,60		
52	25/10/2016	€ 2.032,51	€ 447,15	€ -	€ -	€ 2.479,66		
NC 3	25/10/2016	€ 1.132,04	€ 249,06	€ -	€ -	€ 1.381,09		
53	25/10/2016	€ 21.041,17	€ 4.629,06	€ 517,00	€ 113,74	€ 26.300,97		
54	03/11/2016	€ 16.656,70	€ 3.664,47	€ 100,00	€ 22,00	€ 20.443,17		
NC 4	03/11/2016	€ 180,00	€ 39,60	€ -	€ -	€ 219,60		
55	04/11/2016	€ 12.430,80	€ 2.734,78	€ 332,00	€ 73,04	€ 15.570,62		
56	15/11/2016	€ 56.091,00	€ 12.120,02	€ 1.990,00	€ 437,80	€ 69.638,82		
57	21/11/2016	€ 45.013,48	€ 9.902,97	€ 1.020,00	€ 224,40	€ 56.160,85		
NC 5	22/11/2016	€ 385,97	€ 84,91	€ -	€ -	€ 470,88		
58	30/11/2016	€ 8.234,80	€ 1.371,66	€ -	€ -	€ 9.606,46		
59	13/12/2016	€ 64.733,36	€ 14.241,34	€ 1.361,00	€ 299,42	€ 80.635,12		
60	13/12/2016	€ 15.840,00	€ 3.484,80	€ 300,00	€ 66,00	€ 19.690,80		
TOTALE		€ 1.593.058,91	€ 350.472,96	€ 40.828,50	€ 8.982,77	€ 1.993.342,64		

1 SEPTIES

5. Delitto previsto e punito dall'art. 8 dei D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, perché in qualità di socio unico e amministratore della società [redacted] nel periodo dal 03/02/2015 al 06/04/2017 e quale socio unico e amministratore di fatto nel periodo dal 06/04/2017 interponendosi fittiziamente tra le società cartiere e i rivenditori metteva a disposizione dell'organizzazione la società sopra indicata quale filtro di 1° livello nella complessa rete di compravendita ed al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, per l'annualità 2017 emetteva le seguenti fatture, per un importo imponibile di € 372.262,54 ed IVA pari ad € 81.897,75, nei confronti degli operatori economici sotto indicati da ritenersi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti:

Nr. Fattura	Data	[redacted]	Pneumatici		Trasporto		Totale
			Imponibile	Iva	Imponibile	Iva	
1	06/02/2017	[redacted]	€ 53.162,00	€ 11.895,64	€ -	€ -	€ 64.857,64
2	10/02/2017	[redacted]	€ 30.819,06	€ 6.780,19	€ -	€ -	€ 37.599,25
3	15/02/2017	[redacted]	€ 48.142,70	€ 10.591,39	€ -	€ -	€ 58.734,09
4	17/02/2017	[redacted]	€ 82.476,50	€ 13.744,83	€ -	€ -	€ 76.221,33
5	28/02/2017	[redacted]	€ 61.687,16	€ 13.615,13	€ -	€ -	€ 75.502,34
6	06/03/2017	[redacted]	€ 37.051,80	€ 8.151,39	€ -	€ -	€ 45.203,19
7	09/03/2017	[redacted]	€ 57.300,24	€ 12.806,05	€ -	€ -	€ 89.906,29
8	23/03/2017	[redacted]	€ 21.423,08	€ 4.713,08	€ -	€ -	€ 26.136,16
			€ 372.262,54	€ 81.897,75	€ -	€ -	€ 454.160,29

[redacted]

2. Delitto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 perché, in qualità di legale rappresentante dal 04/02/2015 al 06/04/2017 della società [redacted] 11, al fine di consentire alle società di seguito elencate l'evasione dalle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno d'imposta 2017, emetteva le seguenti fatture da ritenersi relative ad operazioni oggettivamente inesistenti:

Nr.	Data	[redacted]	Imponibile (€)	Iva (€)
09	04/04/2017	[redacted]	14.879,44	3.273,46
10	04/04/2017	[redacted]	51.479,60	11.325,51
Totale			66.359,04	14.598,97

[redacted]

1 OCTRES

IMPUTATA

- come da fogli allegati alle pagg. 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinquies*, 1 *sexies*, 1 *septies* e 1 *octies* che formano parte integrante della presente sentenza -

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Difensore munito di procura speciale ed il Pubblico Ministero chiedono concordemente l'applicazione nei confronti dell'imputata, ex artt. 444 e ss. c.p.p., della pena nella misura finale di 1 anno e 6 mesi di reclusione; *richiesta espressamente subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] veniva rinviata a giudizio per rispondere dei reati a lei ascritti in epigrafe con decreto del 16 gennaio 2020.

All'udienza del 16 dicembre 2022 il Difensore dell'imputata munito di procura speciale - previa rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. motivata dall'insorgenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità (alimentato, da ultimo, anche da Cass. Pen., Sez. III, 5 luglio 2022, n. 25656) - formalizzava con il consenso del Pubblico Ministero richiesta di definizione dell'odierno procedimento mediante il rito di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. nei termini di seguito indicati.

Le Parti, più nel dettaglio, hanno concordemente chiesto l'applicazione, nei confronti dell'odierna imputata, della pena finale di 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena così determinata: pena base un anno e 9 mesi di reclusione (già tenuto conto della riduzione per le generiche); aumentata, a titolo di continuazione, nella misura di un mese e 6 giorni di reclusione per ciascuno degli ulteriori 5 capi, per un totale complessivo, dunque, di 2 anni e 3 mesi di reclusione; pena infine ridotta nella misura finale complessiva di 1 anno e 6 mesi di reclusione



in ragione del rito prescelto; *richiesta espressamente subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.*

Sulla richiesta formulata dalle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. nei termini indicati il processo ha trovato definizione con la pronunzia resa in dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza con motivazione contestuale.

2. La richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. formulata congiuntamente dalle Parti processuali merita accoglimento.

2.1 A fronte del contrasto giurisprudenziale registratosi nella giurisprudenza di legittimità sul punto, occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità dell'istanza di applicazione pena concordemente avanzata delle Parti processuali nell'odierna sede processuale, che al contempo giustifica la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p..

Come efficacemente evidenziato da parte del Difensore dell'imputata nella memoria difensiva depositata in occasione dell'udienza dibattimentale dell'8 luglio 2022, ormai condivisibilmente affermata in più occasioni - ancorché non senza taluni ripensamenti - la praticabilità del rito alternativo disciplinato dagli articoli 444 e ss. c.p.p. in relazione al delitto di "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 *pur in assenza dell'integrale versamento delle imposte asseritamente evase* (cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. III, n. 48029 del 22 ottobre 2019, Rv. 277466 - 01), ci si chiede se analoga opzione difensiva possa dirsi praticabile, ferma la circostanza richiamata da ultimo, anche in relazione al differente delitto di "*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" disciplinato dal successivo art. 8 del D. Lgs. 74/2000.

Si tratta di questione interpretativa alimentata in larga parte dalla genericità che contraddistingue la previsione normativa contenuta nell'art. 13-bis, secondo comma, D. Lgs. 74/2000 il quale



sancisce testualmente che *“per i delitti di cui al presente decreto”* l'accesso al rito alternativo dell'applicazione pena su richiesta delle parti è condizionato al pagamento integrale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi.

Esattamente come verificatosi in relazione al delitto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, anche in relazione alla fattispecie incriminatrice di cui al successivo art. 8 è insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla riferibilità della preclusione in commento *anche* alla fattispecie incriminatrice menzionata da ultimo.

Secondo un recente - ma per le ragioni che si avrà cura di illustrare di qui un attimo, *non condivisibile* - orientamento di legittimità (cfr. *Cass. Pen., Sez. III, n. 25656 del 27 maggio 2022, Rv. 283344 - 01*), il limite di accesso al “patteggiamento” posto dall'art. 13-bis, secondo comma, del D. Lgs. 74/2000 sarebbe destinato a trovare applicazione anche con riferimento al delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: tanto sull'assunto secondo cui anche l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti risulterebbe senz'altro suscettibile di determinare l'insorgenza di un debito tributario il cui pagamento integrale, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, costituisce *l'ubi consistam* della peculiare fattispecie introdotta all'art. 13-bis, secondo comma, D. Lgs. 74/2000.

Ora, pur potendosi senz'altro concordare con la pronuncia menzionata da ultimo circa l'indubitabile attitudine dell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a generare, in concreto, un debito tributario, cionondimeno le conclusioni cui dimostra di pervenire l'orientamento giurisprudenziale richiamato da ultimo, a sommosso avviso del Tribunale, non appaiono condivisibili, risultando - all'opposto - decisamente più convincenti e per questo



meritevoli di accoglimento le *opposte* conclusioni alle quali, ad un'attenta disamina, dimostra di aderire, *tra le altre*, una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pronunciata - peraltro - proprio in relazione ad un ricorso della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia (il riferimento, tra le altre, è a *Cass. Pen., Sez. III, n. 1582 del 14 dicembre 2021*, non massimata).

Nel condivisibile orientamento espresso dalla pronuncia menzionata da ultimo (e da altre di segno analogo), si afferma che l'operatività della preclusione prevista dall'art. 13-bis, secondo comma, D. Lgs. 74/2000 presuppone *ontologicamente* la commissione di una condotta delittuosa suscettibile di determinare un debito tributario non già nei confronti del *quisque de populo*, bensì *proprio* nei riguardi dello *specifico* autore della fattispecie di reato; con la conseguenza, ribadita in prospettiva pienamente condivisibile nella sentenza richiamata da ultimo, che "la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata (*id est*, l'art. 13 bis, secondo comma, D. Lgs. 74/2000), non è applicabile in relazione ai reati, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta, e quello di distruzione o da cull amento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall'evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al medesimo D. Lgs. 74/2000, art. 13, primo comma".

L'assoluta condivisibilità dell'opzione interpretativa richiamata da ultimo, in luogo di quella pure recentemente prospettata da parte della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione (il riferimento, *ex plurimis*, è alla già citata *Cass. Pen., Sez. III, n. 25656 del 27 maggio 2022, Rv. 283344 - 01*), riposa su di una pluralità di argomenti, tutti convergenti tra loro.

Occorre rilevare, *in primo luogo*, che una volta ammessa - quantomeno sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale qui ritenuto maggiormente condivisibile - la praticabilità del



“patteggiamento” in relazione al delitto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 74/2000, risulterebbe a dir poco irragionevole l’asserita preclusione in relazione al delitto tributario previsto dal successivo art. 8, il quale dipinge, con ogni evidenza, una fattispecie *prodromica, funzionale* e in qualche misura *servente* rispetto all’evasione fiscale vera e propria compiuta, con oggettivo pregiudizio per l’Erario, da colui il quale abbia concretamente ad utilizzare le fatture o gli documenti per operazioni inesistenti precedentemente emessi.

Come correttamente evidenziato da parte del Difensore dell’imputata, del resto, la strettissima correlazione - di fatto e di diritto - intercorrente tra le due fattispecie incriminatrici poc’anzi menzionate risulta chiaramente esplicitata nello stesso art. 9 del D. Lgs. 74/2000 il quale, come noto, in espressa deroga alla disciplina del concorso eventuale di persone nel reato sancita dall’art. 110 c.p., statuisce che *“l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2”*, così come, specularmente, *“chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8”*.

Del resto - ed in ciò ripose il secondo concorrente argomento - risulterebbe a dir poco irragionevole, anche a lume delle pertinenti previsioni costituzionali, l’affermata impraticabilità del “patteggiamento” in relazione alla prodromica fattispecie prevista dall’art. 8, all’opposto consentito per quella di cui al precedente art. 2. Con maggiore impegno esplicativo, mentre all’autore della condotta di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti verrebbe preclusa la possibilità di accedere al rito alternativo ex artt. 444 e ss. c.p.p., tale possibilità risulterebbe invece riconosciuta a colui il quale, avvalendosi di tali documenti, abbia posto in essere la dichiarazione fraudolenta con la quale il danno per l’Erario, da meramente potenziale e virtuale, diviene concreto e attuale.



Da ultimo, a voler opinare nel senso suggerito da *Cass. Pen., Sez. III, n. 25656 del 27 maggio 2022, Rv. 283344 - 01*), l'accesso al rito alternativo della applicazione pena su richiesta delle Parti risulterebbe subordinato, a ben vedere, all'integrale pagamento di imposte *dovute da terzi (id est, di quelle dovute dall'utilizzatore dei documenti in oggetto)*: conclusione, quest'ultima, la cui incompatibilità con i conferenti principi costituzionali risulta, ancora una volta, così manifesta da consentire di non indugiarsi ulteriormente in questa sede.

Proprio la possibilità per il giudice comune, attraverso l'ordinario strumento dell'interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) conforme del dettato legislativo di rango primario, consente di scongiurare la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, altrimenti necessitata laddove si ritenesse che l'indirizzo espresso, da ultimo, da *Cass. Pen., Sez. III, n. 25656 del 27 maggio 2022, Rv. 283344 - 01* costituisca a tutti gli effetti principio di diritto consolidato: come più volte affermato dalla Corte costituzionale, del resto, *"una norma può risultare incostituzionale non perché di essa se ne possano dare interpretazioni incostituzionali, ma esclusivamente quando non risultino percorribili interpretazioni costituzionalmente conformi"* (unica ipotesi nella quale sussiste effettivamente un potere-dovere, in capo al giudice comune, di sollevare questione di legittimità costituzionale).

2.3 Ciò premesso, alla stregua del contenuto degli atti presenti all'interno del fascicolo del Pubblico Ministero, non ricorrono in alcun modo le condizioni per il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Risulta infatti - *ai limitati fini del giudizio ex art. 129 c.p.p. che deve essere compiuto in questa sede* - la commissione, da parte della [REDACTED] tanto dei delitti di frode fiscale oggetto di contestazione ai capi 1 e 2 della rubrica, quanto di quelli di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti contestati ai capi 3, 4 e 5



d'imputazione nonché di quelli ulteriormente contestati nel fascicolo riunito.

Dalla disamina del contenuto degli atti poc'anzi richiamati emerge, più nel dettaglio, che l'odierna imputata, in relazione a due distinte annualità d'imposta (in particolare l'anno 2015 e il successivo 2016), in qualità di socio unico e amministratore della società ██████████ S.r.l., con l'inequivocabile finalità di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo di poco superiore ai 600 mila euro, indicava nelle relative dichiarazioni, per le annualità tributarie già indicate in precedenza, elementi passivi fittizi derivanti dalle fatture più puntualmente menzionate nei capi 1 e 2 di imputazione.

Per quanto maggiormente rileva in questa sede, gli approfondimenti investigativi sin qui sinteticamente compendiate consentivano alla polizia giudiziaria di accertare l'*inesistenza materiale* delle operazioni commerciali richiamate all'interno delle singole fatture, con la conseguente (e derivata) inesistenza giuridica delle operazioni stesse, poi trasfuse all'interno delle fatture per cui è processo.

Dal complesso delle risultanze investigative menzionate in precedenza, ancora, emerge che l'odierna imputata - nella qualità già precedentemente indicata - interponendosi fittiziamente tra le società cc.dd. "cartiere" e i rivenditori al dettaglio, con l'inequivocabile finalità di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto per le annualità di imposta 2015 2016 e 2017, E metteva una pluralità di fatture (dettagliatamente richiamate ai capi 3, 4 e 5 di imputazione nonché di quelli ulteriormente contestati nel fascicolo riunito) da ritenersi, sulla scorta dei puntuali approfondimenti investigativi compiuti da parte della polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero titolare del procedimento, relative ad operazioni (quantomeno) soggettivamente inesistenti.

3. Dal complesso delle fonti di prova sin qui compendiate emerge, in definitiva, la sussistenza dei delitti tributari oggetto di contestazione,



dimodoché *deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica dei fatti* operata da parte del Pubblico Ministero.

Del tutto condivisibilmente, ancora, le Parti hanno ritenuto sussistente tra i reati in commento il vincolo della continuazione: si versa, invero, al cospetto di delitti consumati nello stesso contesto spaziale ed in un circoscritto arco temporale, aventi peraltro tutti ad oggetto delitti tributari commessi dall'imputata al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta menzionata da ultimo congiuntamente a quella sui redditi) avvalendosi invariabilmente di fatture aventi ad oggetto prestazioni inesistenti: il nesso teleologico tra i reati contestati lascia chiaramente desumere, in ultima analisi, che i fatti per cui si procede sono stati oggetto di una previsione originaria unitaria e di un identico disegno criminoso (consistente nella lucida volontà della ██████████ di sottrarsi, anche a costo della commissione di delitti tributari, alle obbligazioni tributarie incombenti sulla società della quale la stessa aveva all'epoca l'amministrazione e la rappresentanza legale, nonché di consentire a terzi analoga finalità illecita).

4. Ad avviso del Tribunale risulta inoltre corretto il calcolo della pena effettuato dalle Parti; essa peraltro risulta del tutto equa e congrua alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p., anche in considerazione della respiscenza attestata, in particolare, dalla scelta del rito.

Condivisibile risulta, inoltre, il riconoscimento, in favore dell'imputata, delle circostanze attenuanti generiche giustificate, ad avviso del Tribunale, dalla respiscenza attestata dalla scelte del rito unitamente all'incensuratezza dell'imputata.

In considerazione di tutte le circostanze già valorizzate con riferimento alla dosimetria sanzionatoria - *unitamente all'efficacia deterrente assoluta dalla presente sentenza* - possono ritenersi senz'altro sussistenti i presupposti per poter formulare un giudizio prognostico positivo circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati



da parte dell'odierno imputato, e dunque si ritiene di poter riconoscere a [REDACTED] il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 ss. cod. pen..

Consegue inoltre, *ex lege*, il beneficio della non menzione di cui agli artt. 175 c.p., 24, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 313 del 2002 (cfr. sul punto, *ex plurimis*, Sez. III, n. 5040 del 17 gennaio 2012, Rv. 252130).

Si ritiene pertanto di poter applicare a [REDACTED] la pena finale concordata nella misura complessiva di un anno e 6 mesi di reclusione (*pena calcolata nei termini precedentemente indicati*), con i benefici della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione.

5. Ai sensi dell'art. 445 c.p.p., in ragione della pena in concreto applicata, non può farsi luogo alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

6. Ai sensi degli artt. 448, primo comma, 544, primo comma e 545, secondo comma, c.p.p. è redatta motivazione contestuale che viene esposta alle parti in forma riassuntiva.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e ss. c.p.p., su concorde richiesta delle Parti, ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i delitti contestati ed operata la riduzione di pena derivante dal riconoscimento in favore dell'imputata delle circostanze attenuanti generiche, tenuto altresì conto della diminuzione di pena derivante dalla scelta del rito,

APPLICA

a [REDACTED] la pena finale concordata di un anno e 6 mesi di reclusione.

Visti gli artt. 163 e ss. c.p.

ORDINA

che la pena inflitta a [REDACTED] rimanga condizionalmente sospesa, alle condizioni di legge, per la durata di anni cinque.



Visti gli artt. 175 c.p., 24, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 313 del 2002

ORDINA

che della presente sentenza non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.


Visto l'art. 445 c.p.p. nulla in ordine alle spese processuali del giudizio.

Visti gli artt. 448, primo comma, 544, primo comma e 545, secondo comma, c.p.p. è redatta motivazione contestuale che viene esposta alle parti in forma riassuntiva.

Così deciso in Perugia in data 16 dicembre 2022.

Il Giudice

DOTT. FRANCESCO LOSCHI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Loschi', written in a cursive style.